

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21

Norme in materia di inquinamento acustico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

Art. 2

Ambito di tutela

1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 3

Piano di classificazione acustica dei comuni

1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi.

2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio già adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, articolo 4 della legge n. 447/1995.

3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario.

4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni

provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.

5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.

6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.

7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.

8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.

9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.

10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.

Art. 4

Disposizioni attuative

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge n. 447/1995.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità di applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:

- a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 447/1995;
- b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 e dal successivo articolo 5, per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico;
- c) le modalità per la predisposizione del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 447/1995;

- d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);
- e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 447/1995, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f) della medesima legge.

Art. 5

Piani comunali di risanamento acustico

1. Nei casi previsti dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione del Piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruità con piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.

Art. 6

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il Piano regionale deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme di cui all'articolo 10.

Art. 7

Emissioni sonore da attività temporanee

1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

Art. 8

Controllo e sanzioni amministrative

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda

all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.

3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7;
- c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Art. 9

Fondo comunale

1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 10

Norma finanziaria

1. All'introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato "Assegnazione statale per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico (articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)" e con l'istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277 denominato "Spese per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico", ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di riparto tra le Regioni.

2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal Piano regionale triennale di cui all'articolo 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 maggio 1999, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di tutela
- Art. 3 - Piano di classificazione acustica dei comuni
- Art. 4 - Disposizioni attuative
- Art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico
- Art. 6 - Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico
- Art. 7 - Emissioni sonore da attività temporanee
- Art. 8 - Controllo e sanzioni amministrative
- Art. 9 - Fondo comunale
- Art. 10 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Morosin, Gobbo, Comencini, Beggato, Foggiato, Munaretto, Poirè e Roccon, relativa a "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" (progetto di legge n. 328);
 - disegno di legge relativo a "Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo

dall'inquinamento acustico" (deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 1998, n. 5/ddl) - (progetto di legge n. 422);

- I progetti di legge sono stati assegnati alle 1ª e 7ª commissioni consiliari in data 5 maggio 1998;
- La 7ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme in materia di inquinamento acustico";
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 febbraio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Alessio Morosin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 marzo 1999, n. 3098;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 aprile 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 3 maggio 1999, n. 733/20823, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", innovando la precedente disciplina rappresentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pone i principi fondamentali in materia di tutela dalle conseguenze dannose del rumore, fornendo una nozione di inquinamento acustico del tutto innovativa. L'articolo 2, comma 1, lettera a) lo definisce infatti "introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi". La norma, dunque, evidenzia il carattere onnicomprensivo del concetto di rumore e delle sue conseguenze negative sull'ambiente e sull'uomo.

Al fine di realizzare il proprio programma di contenimento dell'inquinamento acustico la legge prevede - come già il DPCM 1 marzo 1991 - la fissazione di "limiti di immissione" ed estende ad ogni sorgente sonora i "limiti di emissione" in precedenza previsti da fonti normative specifiche per particolari situazioni di inquinamento da rumore. Le vere innovazioni tuttavia consistono nell'introduzione dei "valori di attenzione" e dei "valori di qualità" (articolo 2, comma 1, lettere g) e h). Per "valori di attenzione" si intende un rumore di intensità tale da segna-

lare la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il superamento del valore di attenzione comporta l'adozione di un piano di risanamento acustico da parte del comune. Per "valori di qualità" si intendono gli obiettivi di contenimento del rumore "da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tipologie e le metodiche di risanamento disponibili" (articolo 2, comma 1, lettera h). Tra le metodiche previste dalla legge quadro per l'applicazione dei "valori di qualità" si pone la classificazione acustica del territorio comunale (così detta "zonizzazione acustica"). La legge quadro individua in iniziative di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale i provvedimenti che devono essere adottati per la limitazione delle emissioni sonore (articolo 2, comma 5).

Diverse sono le funzioni ed i compiti che la legge n. 447/1995 assegna allo Stato, ai comuni, alle province ed alle regioni per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico.

Allo Stato sono riservate le attività di indirizzo, coordinamento e di ulteriore definizione del quadro normativo in materia, con l'emanazione dei decreti attuativi annunciati dall'articolo 3 della legge.

Alla Regione spetta il compito di adottare la legge regionale che consenta di completare l'applicazione della legge quadro. Sono infatti assegnati alla regione importanti funzioni (articolo 4), fra cui quella di fissare i criteri sulla base dei quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone per l'applicazione dei valori di qualità.

La Regione deve inoltre provvedere alle seguenti attività:

- modalità, scadenze e poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di conflitto fra enti;
- criteri per la riduzione della documentazione di impatto acustico;
- modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti che abilitano all'utilizzazione di immobili ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative o, ancora, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico;
- modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni rumorose in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- criteri per l'individuazione delle zone particolarmente sensibili in relazione alle quali i comuni possono applicare valori di immissione, emissione, attenzione e qualità inferiori rispetto a quelli generalmente vigenti;
- competenze delle province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di controllo;
- criteri per l'identificazione delle priorità nella realizza-

zione degli interventi di bonifica acustica.

La Regione deve infine provvedere all'adozione di un Piano regionale triennale di intervento che attribuisca i finanziamenti ai comuni per l'attuazione dei piani comunali di risanamento acustico.

Di grande rilievo sono i compiti che la legge quadro assegna ai comuni (articolo 6), nel segno della svolta fondamentale indicata dalla legge stessa: la correlazione dell'ambiente con l'urbanistica. Attraverso gli strumenti della pianificazione i comuni devono procedere:

- alla classificazione acustica del proprio territorio, in ragione della destinazione d'uso delle rispettive zone;
- al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con i piani di classificazione acustica;
- all'adozione dei piani di risanamento acustico, nei casi di superamento dei valori di attenzione e al fine del raggiungimento dei valori di qualità. Al finanziamento dei piani di risanamento acustico sono destinate le somme provenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge quadro e quelle disposte dai provvedimenti regionali attuativi.

Alle province, infine, spettano le funzioni attribuite dalla regione, oltre a quelle già previste dalla legge n. 142/1990. Per lo svolgimento della propria attività di controllo le province si avvalgono delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Il raggiungimento degli obiettivi di tutela della legge n. 447/1995 appare tuttavia ancora lontano per la mancata adozione di parte dei decreti attuativi previsti dal citato articolo 3.

Particolarmente atteso è il regolamento di esecuzione per le infrastrutture di trasporto, sorgenti sonore massimamente responsabili dell'inquinamento acustico. Si ricorda che, allo stato, non sono previste sanzioni amministrative per il rumore provocato dalle infrastrutture di trasporto, anche se, qualora sia superata la soglia limite di tollerabilità, è fatto obbligo di predisporre piani di abbattimento e contenimento delle emissioni sonore e di vincolare parte dei bilanci in spese per l'adozione di misure protettive dall'inquinamento acustico.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge recano le disposizioni generali inerenti alle finalità (articolo 1) e all'ambito di applicazione (articolo 2).

L'articolo 3 disciplina l'adozione, di competenza comunale, del piano di classificazione acustica, prevedendo le modalità di coordinamento del piano stesso con gli strumenti urbanistici.

L'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delle disposizioni attuative della legge n. 447/1995, disciplinando le modalità di applicazione della proposta di legge in questione.

L'articolo 5 disciplina l'adozione da parte dei comuni del piano di risanamento acustico, per la stesura del quale i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV. Tale piano viene trasmesso alla Regione per l'inserimento nel Piano regionale triennale di intervento.

L'articolo 6 prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato.

L'articolo 7 fissa i limiti per le emissioni sonore derivanti da attività temporanee, in relazione di quali il comune può concedere deroghe.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di controllo e di applicazione delle relative sanzioni nell'ipotesi di violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico.

L'articolo 9 prevede un fondo comunale da costituirsi presso i comuni, finanziato con il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni soprari-chiamate, finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e dei piani comunali di risanamento acustico.

Il provvedimento è completato dalla norma finanziaria (articolo 10).

La Settima commissione consiliare, nella seduta dell'11 febbraio 1999, ha espresso a maggioranza (favorevoli i gruppi Forza Italia, UDR, Alleanza nazionale, Verdi, PPI; si è riservato il voto in aula il gruppo PDS-DS) parere favorevole in ordine all'approvazione del presente progetto di legge da parte del Consiglio regionale.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21

- Entro il 29 novembre 1999, i Comuni che ne siano sprovvisti devono adottare i piani di classificazione acustica, ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 (art. 2, comma 1);
- Entro il 29 febbraio 2000 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana disposizioni attuative della legge n. 447/1995 (art. 4, comma 1, l.r. n. 21/99);
- Entro il 29 novembre 2000 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 447/1995 (art. 6, comma 1, l.r. n. 21/1999).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale tutela dell'ambiente

6. Note agli articoli della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 21/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota alla l.r. n. 21/1999:

- legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Nota all'art. 3, comma 1:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Nota all'art. 3, comma 9:

- decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".